

TI_GERICHTE 35.2014.15 vom 30. April 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2014.15

FR: TI_GERICHTE 35.2014.15 du 30 avril 2014

IT: TI_GERICHTE 35.2014.15 del 30 aprile 2014

Regeste

Ammessa una ritardata giustizia, visto che dalla sentenza cantonale di rinvio alla data del ricorso per denegata giustizia era trascorso oltre un anno e tre mesi

Erwägungen

E. 49

cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009, sebbene, già con la sentenza 35.2013.30 del 13 giugno 2013, il TCA le avesse intimato di procedere celermente con gli accertamenti del caso e di emanare - senza indugio - la decisione formale sollecitata dall'assicurato (cfr. doc. A, p. 6). L'esame della documentazione prodotta denota, secondo questo Tribunale, una confusione nella gestione della pratica da parte dei funzionari preposti, e ciò nonostante che le questioni che si pongono siano puntuali e non particolarmente complesse. Ora, va ricordato che, secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, spetta all'amministrazione dirigere la procedura e a porre in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire una spedita evasione della pratica. In queste condizioni - tenuto conto oltretutto che si tratta di una procedura derivante da una sentenza di rinvio, originata da una decisione mediante la quale l'assicuratore aveva ingiustamente privato il ricorrente del suo diritto alle prestazioni -, il TCA ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere, una volta ancora, una denegata/ritardata giustizia. Al CO 1 é quindi fatto ordine di portare a termine celermente gli accertamenti intrapresi (con notevole ritardo) e di emanare la decisione formale più volte sollecitata dall'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.